



la Bussola

Classificazione Decimale Dewey:

345.45025082 (23.) REATI CONTRO LA PERSONA. ITALIA. Il soggetto riferito alle donne

ROBERTO MENDOZA

RATTO, VIOLENZA E MATRIMONIO RIPARATORE

LE DONNE DA AUGUSTO
AL CODICE ROCCO DEL 1930

Prefazione di

MARIA MONTELEONE



la Bussola



la Bussola

©

ISBN

979-12-5474-583-0

PRIMA EDIZIONE

ROMA 25 OTTOBRE 2024

INDICE

- IX *Prefazione*
di Maria Monteleone
- XV *Introduzione*
- I **Capitolo I**
La legislazione di Augusto in tema di repressione delle relazioni sessuali fuori del matrimonio (stuprum/adulterium): la mancata autonoma previsione di una relazione sessuale ottenuta con la forza (stuprum per vim illatum) e la sua graduale assimilabilità al crimine di rapimento di donne (raptus) ad opera dei giureconsulti del II–III secolo d.C.
- 7 **Capitolo II**
La disciplina del raptus nella legislazione anteriore a Costantino

- 11 Capitolo III
Il crimine di raptus nella costituzione di Costantino del 320 e la sua configurazione come reato a condotta bilaterale: la severità delle pene e il divieto del matrimonio riparatore
- 17 Capitolo IV
Il crimine di raptus nella legislazione di Giustiniano e la sua configurazione come reato a condotta unilaterale: la severità delle pene, forme di risarcimento a favore delle donne vittime di rapimento e conferma dell'abolizione del matrimonio riparatore
- 31 Capitolo V
La morte di Giustiniano e l'invasione dell'Italia da parte dei longobardi: brevi cenni sul tema della violenza sulle donne nelle legislazioni barbariche, in quella carolingia, nelle disposizioni canoniche
- 37 Capitolo VI
I normanni e la legislazione di Ruggero II e di Guglielmo II d'Altavilla a tutela delle donne: le Assise di Ariano
- 41 Capitolo VII
Federico II recepisce la legislazione normanna e a sua volta la innova
- 61 Capitolo VIII
Breve panoramica sulla legislazione sul ratto e sulla violenza sessuale negli statuti comunali del basso medioevo e del rinascimento

- 93 Capitolo IX
Eleonora d'Arborea disciplina il matrimonio riparatore riconoscendo alla donna la piena libertà di rifiutarlo
- 97 Capitolo X
Il matrimonio riparatore nelle disposizioni del Concilio di Trento e il suo rapporto con il processo penale secondo Prospero Farinacci
- 99 Capitolo XI
La legislazione preunitaria del XIX secolo in tema di reati sessuali nei codici penali del Regno delle Due Sicilie, del Ducato di Parma e Guastalla, dello Stato pontificio, del Regno Lombardo–Veneto, del Granducato di Toscana, del Ducato di Modena e Reggio, del Regno di Sardegna
- 107 Capitolo XII
L'arretramento "maschilista" assunto dopo l'unità d'Italia dal codice penale Zanardelli (1889) e dal codice Rocco (1930)
- 113 *Conclusioni*
- 117 *Note*

PREFAZIONE

L'interessante panoramica delle leggi che, nell'arco di oltre due millenni, hanno dettato le regole della "giustizia" per le donne vittime di ratto e di stupro, è emblematica delle condizioni nelle quali, nel tempo, sono state costrette a vivere, relegate sotto un "dominio" maschile, ancora oggi tendenzialmente insuperato.

Dalla lettura dell'evoluzione normativa e delle ragioni sociali e culturali sottese alle diverse legislazioni, balza, infatti, all'evidenza come le donne, pur essendo più della metà del genere umano presente sulla terra, abbiano subito le regole dettate dagli uomini.

Il trascorrere dei secoli non sembra aver cambiato sostanzialmente le cose, almeno non dappertutto: si pensi, nella nostra attualità, alla inaccettabile, disumana condizione di oppressione nella quale sono costrette a vivere le donne in Afghanistan e in non pochi altri Stati nel mondo.

Ed invero, malgrado nel diritto internazionale, siano stati adottati statuti, carte, dichiarazioni e proclamazioni varie sui diritti fondamentali della persona — peraltro

sottoscritti da molti Paesi — la pura constatazione della realtà ci consegna una situazione generale in cui a milioni e milioni di donne sono ancora negati i diritti essenziali, finanche quello alla parola.

La ricostruzione storica, nella quale l'Autore si cimenta, con competenza e maestria, non solo sul piano giuridico, analizzando le norme del settore — dai tempi di Augusto ai nostri giorni — dà conto di quanto le regole e le relative sanzioni, per stupri compiuti sulle donne, siano state espressione delle esigenze degli uomini e, soprattutto, quanto fossero funzionali a perpetuare il loro predominio su di esse.

Tale stato di fatto è il chiaro precipitato di una diffusa, costante e generalizzata cultura del maschilismo e della normalizzazione della prevaricazione del mondo maschile su quello femminile, solo scalfite dal progresso scientifico, dall'evoluzione dei costumi, e persino dalla rivoluzione digitale.

Sarebbe riduttivo attribuire al libro un valore esclusivamente storico, come potrebbe indurre a far ritenere una sua lettura superficiale, dal momento che l'Autore, magistrato di professione, è dotato anche di speciali abilità letterarie e di una sensibilità e attitudine per la ricerca non comuni: attingendo a queste doti, ha saputo dare efficace risalto a tutti quegli istituti giuridici che, nel corso dei secoli, hanno qualificato la legislazione finalizzata a sanzionare lo stupro nei confronti delle donne.

In ciò si sostanzia eminentemente il valore aggiunto di questo scritto, il suo caratteristico e peculiare rilievo: attraverso una rigorosa ricostruzione storica delle norme, consente — anche ai non giuristi — di “leggere” e comprendere anche la drammatica realtà dei nostri giorni,

caratterizzata da forme criminali, soprattutto femminicidi, che sembrano inarrestabili.

Detto altrimenti: l'Autore ci consente di percepire quanto le normative, soprattutto quelle in esame, fossero il riflesso di esigenze politiche, sociali e culturali di un mondo dominato dagli uomini, e quale fosse il ruolo riservato alle donne, facilitando l'analisi critica delle diverse realtà odierne.

In questa sommaria disamina introduttiva, un accenno meritano naturalmente anche le poche persone illuminate che, nel corso dei tempi, hanno impresso una svolta positiva alla legislazione: si pensi, ad es., alla figura — risalente a ben otto secoli addietro (nel lontano 1200) — di Federico II, uomo e legislatore saggio, che diede voce alle donne vittime di violenza, qualificando — in assoluta contro-tendenza — il loro rapimento e il loro stupro delitti “contro la persona”, da sanzionare con pena capitale, effettiva e non eludibile attraverso il ricorso ad istituti alternativi, salvifici per il violentatore. Federico II istituì anche il gratuito patrocinio per le parti più deboli, condannando il matrimonio riparatore, vergognosamente presente nel nostro ordinamento fino a qualche decennio fa.

Lo stesso monarca svevo introdusse una disposizione — di grande rilievo solidaristico ed etico — che prevedeva una sanzione per coloro i quali, avendo udito una donna chiedere aiuto nell'atto di subire una violenza — avessero omesso di soccorrerla. E il pensiero va fatalmente a quanto accaduto pochi anni orsono a Roma: la giovanissima Sara, subito prima di essere strangolata dal proprio fidanzato, aveva disperatamente, quanto inutilmente, chiesto aiuto a due “distratti” passanti. La ferocia con la quale questa giovane donna era stata uccisa, indusse, del tutto

condivisibilmente, gli inquirenti ad affermare che “anche l’indifferenza uccide”.

Uno dei principi cardine dei sistemi penali democratici è quello che riposa sulla proporzione tra la gravità del fatto commesso e la determinazione della pena da comminare in concreto al responsabile di un reato; nel corso dei secoli, il delitto di stupro è stato sanzionato in modo a dir poco ondivago, in alcuni casi con la pena capitale ed in altri con la sola multa: sintomatico della generalizzata minimizzazione della gravità di questi delitti, e, soprattutto, di noncuranza per le donne che ne erano le vittime.

Sconcertante, al riguardo, è la lettura di alcuni Statuti (ad es. quelli di Rovereto e di Trento), che prevedevano il c.d. “patto di pacificazione”, una causa di ineseguibilità della pena inflitta ai rapitori e stupratori di donne, da stipulare entro un mese dal fatto, con il pagamento di una multa di cento lire dell’epoca; ancor più umiliante e discriminatorio il fatto che la condizione sociale della donna potesse concorrere a determinare l’entità della pena da infliggere allo stupratore.

Addirittura alcuni Statuti (ad es. quello di Lucca) stabilivano che se la donna era moglie, o promessa sposa, di un loro cittadino, il colpevole era punito con la pena capitale, in caso contrario, era soggetto alla sola pena pecuniaria (compresa tra 500 e 1000 lire) determinata dal giudice in base alla qualità delle persone e alla gravità del fatto.

Anche il requisito della “*bona fama*” della vittima costituiva un discrimine nel trattamento sanzionatorio del delitto di stupro, consumato con l’uso della forza nei confronti di una donna sposata. Se la vittima godeva di buona reputazione, il colpevole era condannato alla decapitazione, in caso di cattiva reputazione (acclarata da voci correnti

e dalla notorietà del fatto), la pena era determinata in cento lire di multa, il che offriva, peraltro, alla difesa dello stupratore un'arma ulteriore e un'ancora di salvezza: bastava screditare la reputazione della vittima per sottrarsi alla pena.

Si sarebbe tentati di dire: niente di nuovo sotto il sole, ove si consideri quanto accade ancora oggi nelle nostre aule di giustizia.

È sufficiente rammentare che, di recente — nel 2021 — la Corte europea per i diritti dell'uomo, in un giudizio contro il nostro Paese, ha ravvisato la violazione dell'art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della propria vita privata) perpetrata in un processo per violenza sessuale di gruppo, nel quale le difese degli imputati, per minare la credibilità della donna, intimidendola ed umiliandola, l'avevano interrogata su questioni personali, relative alla sua vita familiare, agli orientamenti sessuali ed alle sue scelte intime.

Nella medesima circostanza analoghe censure la CEDU le ha rivolte ai giudici del nostro Paese, perché, in diversi passaggi della sentenza, si erano soffermati su aspetti ritenuti per nulla pertinenti per la valutazione della credibilità della donna e della responsabilità penale degli imputati, evocando la vita personale e intima della vittima, la sua condizione familiare, le sue relazioni sentimentali, i suoi orientamenti sessuali e, finanche, le sue scelte di abbigliamento e l'oggetto delle sue attività artistiche e culturali.

C'è da chiedersi quanto tempo ancora dovremo attendere per vedere rispettata la Dichiarazione dei principi fondamentali di giustizia, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua Risoluzione 40/34 del 29 novembre 1985, a tenore della quale le vittime devono essere trattate con compassione e nel rispetto della loro dignità.

Nonostante il trascorre dei secoli il principio fondamentale del rispetto della dignità di ogni persona umana, ancora fa fatica ad affermarsi e predominano legislazioni oscurantiste e sopraffattrici, espressione di una cultura che vuole le donne relegate in una condizione di subalternità.

La storia della legislazione in materia, illustrata da questo interessante scritto, può favorire riflessioni importanti in una prospettiva di reale e definitivo superamento della discriminazione di genere, nella ferma convinzione che il destino e la condizione delle donne non sia ineluttabilmente segnato dai tempi, e che possiamo e dobbiamo riscrivere la storia tutti insieme — donne e uomini — anche diffondendo la “sorellanza”: uno spirito costruttivo di solidarietà tra tutte le donne del mondo.

Sia profetico il monito di Lev Tolstoj che in uno dei suoi romanzi scrive: “donne, siete voi che tenete in mano la salvezza del mondo”.

Maria Monteleone
*già Procuratore aggiunto della Repubblica
presso il Tribunale di Roma*

INTRODUZIONE

Scopo del presente lavoro è offrire una panoramica su quale giustizia si potessero attendere le donne vittime di abusi sessuali sulla base di leggi scritte da uomini e applicate da uomini.

Lo studio prende dapprima le mosse dall'epoca augustea per poi passare alle leggi fatte approvare dagli imperatori Costantino e Giustiniano, applicabili in tutto il territorio dell'Impero romano.

Esamina quindi la normativa introdotta nell'Italia meridionale dai longobardi, dai normanni e successivamente da Federico II; offre una breve panoramica sulla normativa statutaria di alcune città italiane; tratteggia brevemente la legislazione promulgata da Eleonora d'Arborea nel suo giudicato sardo e le decisioni assunte dal Concilio di Trento sul tema del matrimonio riparatore.

Infine analizza i codici penali degli stati preunitari in vigore nel XIX secolo, nel Granducato di Toscana, nel Ducato di Modena e Reggio, nel Ducato di Parma e Guastalla, nel Regno di Sardegna, nel Regno delle Due Sicilie, nello Stato pontificio e nel Regno Lombardo-Veneto.

Essi sono stati posti a confronto con il primo codice penale approvato nel Regno d'Italia nel 1889 (codice Zanardelli), con quello approvato nel 1930 (codice Rocco) e con le recenti leggi 5 agosto 1981, n. 442 e 15 febbraio 1996, n. 66.

Dal confronto tra le normative sopra specificate emergono risultati sorprendenti e inaspettati che non si vogliono anticipare perché sarà compito del lettore apprezzare se il trascorrere dei secoli abbia segnato — e in quale misura — una evoluzione sul tema della tutela della donna ovvero se gli arretramenti e i pericoli di “ripensamento” si alternino e siano sempre pericolosamente incombenti sulla difesa e la dignità della donna.

CAPITOLO I

La legislazione di Augusto in tema di repressione delle relazioni sessuali fuori del matrimonio (stuprum/adulterium): la mancata autonoma previsione di una relazione sessuale ottenuta con la forza (stuprum per vim illatum) e la sua graduale assimilabilità al crimine di rapimento di donne (raptus) ad opera dei giureconsulti del II–III secolo d.C.

Augusto, allo scopo di contrastare la rilassatezza dei costumi, repressé e sanzionò tutte quelle condotte sessuali che ponevano in pericolo l'ordine delle famiglie.

Così, mentre da una parte incoraggiò la celebrazione dei matrimoni sanzionando in vario modo i celibi, dall'altra fece approvare tra il 16 e il 18 a.C. la legge Giulia sulla repressione degli adulterii (*lex Julia de adulteriis coercendis*) che vietava ogni relazione sessuale tra persone libere intercorsa fuori dal matrimonio.

L'adulterio — definito indifferentemente *adulterium* o *stuprum* — venne pesantemente sanzionato: al riguardo si noti che *stuprum* significava soprattutto onta, disonore.

Ovviamente c'erano varie categorie di donne che non avendo un onore da tutelare, sempre secondo i costumi dell'epoca, potevano essere *partners* degli uomini senza che né esse né questi subissero alcuna conseguenza. Si tratta delle *feminae probrosae* (donne svergognate): schiave, donne di teatro, meretrici, donne divorziate, ostesse.

Dunque dai testi giuridici e letterari a noi pervenuti il termine *stuprum*, al pari di *adulterium*, significava relazione illecita che prescindeva del tutto dalla coartazione della volontà della donna mediante minacce inganno o violenza.

In sintesi, la *legge Giulia sulla repressione degli adulterii* sanzionò dunque le relazioni illecite intercorse tra persone libere fuori del matrimonio e considerò realizzato *tout court* il reato di adulterio ogni qual volta costoro avessero intrattenuto uno o più rapporti sessuali.

Inoltre, sempre al fine di salvaguardare l'ordine delle famiglie, tale legge sanzionò pesantemente il favoreggiamento e lo sfruttamento delle prestazioni sessuali della donna quando a trarne un lucro era proprio il marito.

Ma questa legge, proprio perché dava esclusiva rilevanza al solo dato *oggettivo* della relazione illecita, non regolò il caso in cui il rapporto sessuale fosse avvenuto mediante coartazione della volontà della donna; bastava quindi che esso fosse avvenuto per legittimare la presentazione di una accusa in sede penale anche se la donna lo aveva subito senza sua colpa.

Poiché per lungo tempo presso i romani vigevo un sistema processuale di tipo accusatorio (non esisteva un organo giudiziario pubblico che procedesse d'ufficio assimilabile all'odierno pubblico ministero), erano legittimati a presentare tale atto di accusa (in un certo senso assimilabile alla querela) il padre della donna (non sposata) o il marito di lei: essi — nel rispetto di determinate condizioni — potevano quindi perseguire prima l'adultero e poi la donna (o viceversa) ma mai insieme perché il diritto romano non prevedeva un processo simultaneo a carico di più persone per lo stesso reato.

Conseguentemente, la donna violentata avrebbe potuto reclamare di essere stata vittima e non compartecipe del

reato solo dopo l'instaurazione di un processo per adulterio, sostenendo che la relazione sessuale era avvenuta contro la sua volontà; in altre parole, solo nell'ambito di un processo per adulterio avrebbe potuto dimostrare la sua innocenza: la donna era dunque processata ed era suo onere dimostrare che l'atto sessuale le era stato estorto con l'uso della forza.

I numerosi casi giudiziari di violenza sessuale portati all'attenzione della cancelleria imperiale condussero i più illuminati giuristi dell'età dei Severi (II–III secolo d.C.) — tra cui vanno annoverati Marciano e Ulpiano — a dubitare che tale fattispecie rientrasse nell'ambito di applicazione della *legge Giulia sulla repressione degli adulterii* perché questa, per lo scopo perseguito, presupponeva un consenso consapevole delle parti.

Conseguentemente i predetti giureconsulti ritennero che alla fattispecie di violenza sessuale fosse invece applicabile un'altra legge, la *legge Giulia sulla violenza pubblica* (*lex Iulia de vi publica*) che puniva una serie di condotte caratterizzate dall'uso della forza tra cui il ratto di donne e fanciulli.

Marciano ed Ulpiano ragionarono nel modo seguente.

Colui che rapisce una donna il più delle volte lo fa per intrattenere o far intrattenere con essa rapporti sessuali o per libidine o a fine di matrimonio: quindi il ratto deve considerarsi propedeutico alla violenza sessuale.

E quindi — conclusero i predetti giuristi — era senz'altro possibile affermare che il crimine di ratto fosse *analogo* per gravità e per effetti alla violenza sessuale perpetrata nei confronti della stessa donna, visto che costei subiva in entrambi i casi un'offesa alla propria persona e alla propria pudicizia mediante azioni violente che la privavano

dapprima della sua libertà e successivamente della volontà di intrattenere un rapporto sessuale.

Consequentemente, Ulpiano [D. 48.5.30.9 libro quarto sugli adulteri: il testo latino è riportato nella nota (1)] affermò che:

Non vi è dubbio alcuno che colui il quale usò violenza sessuale nei confronti di un uomo o di una donna possa essere accusato di tale crimine senza alcuna limitazione temporale così come non vi è alcun dubbio che costui ha commesso una violenza pubblica.

Dunque, Ulpiano tracciò una netta linea di demarcazione tra la *legge Giulia sugli adulteri* e la *legge Giulia sulla violenza pubblica* anche sotto il profilo della prescrizione del reato, in quanto quest'ultima — come si vedrà in seguito — non prevedeva termini prescrizionali entro cui presentare l'accusa, mentre la prima li prevedeva e li regolava.

Analogamente, anche Marciano sostenne che la violenza sessuale rientrava nell'ambito di applicazione della legge Giulia sulla violenza pubblica [D. 48.6.3.4 libro quattordicesimo delle *Institutiones*: il testo latino è riportato nella nota (2)] affermando che:

È punito ai sensi della medesima legge (la *lex Julia de vi publica*) colui che avrà violentato un fanciullo o una donna o qualunque altra persona.

Va detto per inciso che l'importanza dei responsi dei giuristi risiede nel fatto che ai migliori di essi gli imperatori romani concessero di decidere in ultima istanza in loro vece su questioni di diritto pervenute nelle loro cancellerie, attribuendo ai loro responsi forza di legge, come afferma Gaio nelle *Institutiones* I, 7.

Quale era la pena comminata ai violentatori?

A tale domanda risponde sempre Ulpiano [D. 48. 6.10.2 libro sessantottesimo *ad edictum*: il testo latino è riportato nella nota (3)] il quale afferma testualmente che:

A chi è stato condannato per uno dei crimini previsti dalla lex Julia de vi publica sono interdetti il fuoco e l'acqua.

Cos'era l'interdizione dall'acqua e dal fuoco?

Per rispondere a questa domanda va ricordato che Polibio (*Storie*, 6, 14, 7–8) e Tito Livio (*Ab Urbe condita* (25, 4, 9), unitamente ad altri storici, riferiscono che già dal tempo della repubblica era prassi consentire all'imputato in procinto di essere condannato alla pena capitale di abbandonare Roma per rifugiarsi in un'altra città che avesse riconosciuto tale diritto in base a progressi accordi con l'Urbe.

L'*esilio volontario* era accompagnato dall'*interdictio aqua et igni* (interdizione dall'acqua e dal fuoco) che sanciva la perdita della cittadinanza, la confisca dei beni e il divieto di rientrare nel territorio urbano sotto la comminatoria della pena di morte: l'espressione *interdictio aqua et igni* sta infatti a significare che era vietato fornire l'acqua e il fuoco alla persona che optava per l'esilio in quanto aveva perso la cittadinanza e quindi non apparteneva più alla comunità cittadina, per cui non poteva utilizzarne i beni essenziali.

Negli ultimi anni della repubblica l'esilio si trasformò da strumento per sfuggire all'esecuzione della pena capitale in una vera e propria sanzione, tanto che per *poena capitalis* (pena capitale) si intese non solo quella di morte ma anche l'esilio accompagnato dall'interdizione dall'acqua e dal fuoco.

Nel periodo imperiale il trattamento sanzionatorio subì alcune modifiche, come attesta il giurista Giulio Paolo vissuto tra il II e il III secolo d.C. il quale riferisce che era punito con la pena capitale l'autore di una violenza sessuale consumata e con la pena della deportazione in un'isola il reo di tentata violenza sessuale [*Pauli sententiae*, 5.4.14 il testo latino è riportato nella nota (4)].

CAPITOLO II

La disciplina del raptus nella legislazione anteriore a Costantino.

Per quanto concerne specificamente il crimine di ratto la testimonianza più importante è sempre fornita da un responso di Marciano il quale [D. 48.6.5.2 libro quattordicesimo delle Istituzioni: il testo latino è riportato nella nota (5)] affermò che:

Chiunque rapì una donna non sposata (perché nubile o vedova) ovvero sposata, va punito con la pena capitale e, nel caso in cui il padre della donna avesse rinunciato a chiedere la punizione del reo perché persuaso dalle sue preghiere, tuttavia al terzo interessato sarà riconosciuto il diritto di accusare il reo anche oltre i limiti della prescrizione quinquennale, dal momento che il crimine di ratto si pone al di là delle previsioni della legge Giulia sulla repressione degli adulteri.

Dal responso di Marciano si ricava che:

- il rapimento di una donna sposata (*nuptam*) o non sposata (*vacantem*) è un crimine che va punito con la pena di morte;

- se il padre della rapita (nel caso di donna non sposata) non chiede la punizione del colpevole accogliendo le implorazioni di quest'ultimo, allora anche un terzo è legittimato a presentare l'atto di accusa contro il rapitore;
- la presentazione dell'atto di accusa non è sottoposto a prescrizione quinquennale perché il ratto si pone al di fuori della *legge Giulia sulla repressione degli adulterii*.

I primi due punti sono piuttosto chiari, mentre qualche parola va spesa per l'ultimo.

Perché Marciano esclude che l'atto di accusa per rapimento sia soggetto a prescrizione quinquennale?

La risposta, discende sempre dal fatto che originariamente — come si è detto nel capitolo precedente — non era stata concettualmente chiara la distinzione tra *adulterio*, *violenza sessuale* e *ratto* perché la *legge Giulia sulla repressione degli adulterii* aveva disciplinato solo le relazioni sessuali considerate illecite fissando un termine di prescrizione quinquennale per la presentazione dell'atto di accusa.

Solo in un secondo momento il *ratto* venne invece inserito tra le fattispecie penali previste e sanzionate dalla *legge Giulia sulla violenza pubblica* come autonomo reato che non prevedeva termini di prescrizione per la presentazione dell'atto di accusa e ciò spiega la ragione per la quale Marciano afferma che l'atto di accusa per *ratto* non era soggetto alla prescrizione quinquennale a differenza dell'atto di accusa per adulterio, come anche sottolinea Ulpiano [D.48.5.30.5 libro quarto sugli adulterii: il testo latino è riportato nella nota (6)] secondo il quale è ragionevole che

non possa essere risvegliato un reato rimasto sopito ininterrottamente per cinque anni.

Marciano dunque prese atto che continuavano a pervenire alla cancelleria imperiale quesiti giuridici che tuttora ritenevano applicabile ai rapimenti di donne *la legge Giulia sulla repressione degli adulterii* e ribadì ancora una volta la sua posizione negativa escludendo l'applicabilità di quest'ultima legge anche per quanto riguarda la prescrizione.

CAPITOLO III

Il crimine di raptus nella costituzione di Costantino del 320 e la sua configurazione come reato a condotta bilaterale: la severità delle pene e il divieto del matrimonio riparatore.

Fin qui la configurazione giuridica del ratto è quella vigente all'epoca di Marciano (giurista che come s'è visto visse a cavallo tra il II e il III secolo d.C.) il quale considerò dunque il ratto come un crimine autonomo unilaterale perpetrato mediante una condotta violenta in danno della vittima.

Un secolo dopo, Costantino sanzionò con la costituzione del 320 d.c. [*Codice Teodosiano* 9, 24 il cui testo in latino è riportato nella nota (7)] le conseguenze che scaturivano dal rapimento delle vergini e delle donne soggette all'autorità paterna.

C. Th. 9, 24 "Del ratto delle vergini e delle donne non maritate"
"9.24.1 *Se qualcuno in assenza di preventivo accordo con i genitori di una fanciulla dovesse rapirla contro la sua volontà o portarla via con il suo consenso confidando nelle giustificazioni che potrebbe fare costei la quale — a causa dell'imperfezione scaturente dalla sua volubilità, dell'incostanza del suo sesso, della leggerezza di giudizio — i nostri antenati con risolutezza sottrassero alla possibilità di presentare denunce, di testimoniare e di compiere attività giudiziarie,*

sappia che a nulla gli possono giovare le testimonianze della fanciulla in forza dell'antico diritto e che piuttosto la fanciulla medesima concorre anch'essa nel crimine commesso.

9.24.1.1 *E poiché la vigilanza esercitata dai genitori viene spesso frustrata dalle chiacchiere e dai cattivi consigli delle nutrici, qualora dovesse provarsi che il loro comportamento sia stato abominevole al pari dei loro consigli prezzolati, vogliamo innanzitutto che sia loro inflitta la pena della chiusura della bocca e delle fauci dalle quali sono partiti gli scellerati incoraggiamenti mediante una colata di piombo fuso.*

9.24.1.2 *E se si accertasse l'approvazione di tale condotta da parte della vergine, costei sarà punita con la medesima severità che si deve usare nei confronti del rapitore, dal momento che non deve essere offerta ad entrambi l'impunità: ciò vale sia nell'ipotesi di rapimento avvenuto in casa — in quanto le ragazze avrebbero potuto opporsi — sia nel caso in cui esse fossero state sorprese fuori casa dall'audacia del rapitore in quanto esse avrebbero potuto chiedere aiuto ai vicini gridando a gran voce difendendosi con ogni mezzo.*

Tuttavia, a queste donne che non hanno saputo resistere abbastanza all'aggressore comminiamo una pena più leggera disponendo la loro esclusione dalla successione dei loro genitori.

9.24.1.3 *D'altra parte, se il rapitore è riconosciuto colpevole in modo incontestabile, l'appello da lui proposto deve essere dichiarato inammissibile.*

9.24.1.4 *Se in verità qualche schiavo avrà denunciato il crimine di ratto rimasto nascosto o volutamente messo a tacere, gli sia riconosciuto lo status civile di Latino e nel caso sia già Latino, gli sia riconosciuta la cittadinanza romana; invece i genitori della giovane, la cui premura doveva essere la punizione del colpevole, saranno condannati alla deportazione se avranno tollerato il ratto e messo a tacere il giusto sdegno consentendo successivamente al matrimonio.*

9.24.1.5 *Comandiamo anche che gli associati e i complici del*

rapitore debbano essere assoggettati alla medesima pena prescindendo dal loro sesso e ordiniamo che se dopo la cattura qualcuno dei complici sarà risultato essere uno schiavo debba essere bruciato senza distinzione di sesso.

Data ad Aquileia il 1° aprile 320 A.D.”

Come si desume dal proemio, l'imperatore evidenzia che per assumere rilievo penale il ratto doveva essere commesso *all'insaputa o contro la volontà del padre* della donna e che conseguentemente ciò si verificava quando una donna soggetta all'autorità paterna veniva sottratta alla sua famiglia in assenza di accordo tra l'autore del fatto e il padre di lei; per questa ragione considera tale condotta un misfatto gravissimo contro l'ordine pubblico e delle famiglie da perseguire con la massima fermezza.

Innanzitutto, ricorda a coloro che hanno in animo di compiere tale crimine che a torto possono fare affidamento sulla benevola testimonianza di una fanciulla perché per diritto consolidato non le è consentito presentare denunce o rendere testimonianze a causa della volubilità ed incostanza del sesso femminile (*propter vitium levitatis et sexus mobilitatem*).

Successivamente, osserva che molte donne, per lo più quelle più giovani e inesperte, possono essere finanche consenzienti a seguire il rapitore e per tale motivo le assoggetta alla stessa pena prevista per il rapitore e i suoi complici.

Quindi prende in considerazione l'ipotesi delle donne che non hanno resistito abbastanza al loro aggressore e le censura a tal punto da ritenerle corresponsabili del reato, anche se poi le sottopone a una sanzione di gran lunga più mite rispetto a quella comminata ai rapitori, l'esclusione dalla successione ereditaria dei loro genitori.

La reazione di Costantino di fronte al crimine di ratto è implacabile nei confronti di coloro che lo hanno favorito: ad esempio, le nutrici, cioè le donne che hanno avuto in affidamento le ragazze facendo loro da balie, qualora avessero in qualche modo favorito con suggerimenti e consigli le giovani, erano punite mediante una colata di piombo fuso nella cavità orale; viceversa, se a favorire il rapimento fossero stati uno schiavo o una schiava costoro venivano condannati al rogo.

La costituzione non specifica il tipo di pena comminata al rapitore, ai complici e alla donna consenziente.

Tuttavia doveva sicuramente trattarsi della pena capitale eseguita nei modi più atroci e ciò si ricava dal testo della costituzione emanata nel 364 d.C. da Costanzo il quale, nel confermare la pena capitale per i rapitori disposta dal padre Costantino, tuttavia ne attenua le modalità di esecuzione [*Codice Teodosiano*, 9.24.2 il testo latino della costituzione è riportato nella nota (8)]:

Sebbene sia evidente l'autorità che scaturisce da una legge anteriore con la quale il nostro illustre padre aveva comandato che i rapitori fossero puniti nei modi più crudeli, tuttavia noi ordiniamo che la pena di morte sia eseguita senza ricorrere a tali modalità.

In sintesi, secondo la configurazione giuridica di Costantino, il ratto venne considerato un crimine a partecipazione bilaterale nel senso che il rapitore — eventualmente insieme ai suoi complici — concorreva nel reato unitamente alla donna, fosse essa consenziente o meno.

In considerazione della gravità del crimine l'imperatore esclude che in caso di condanna il rapitore potesse

presentare *appello* e al fine di favorire il più possibile la denuncia dei rapimenti — che dovevano costituire una vera e propria piaga sociale — stabili che se uno schiavo avesse svelato il ratto di vergini o nubili, rimasto nascosto o volutamente taciuto, avrebbe ottenuto lo *status civile* di Latino e, se già in possesso di tale *status*, avrebbe ottenuto la *cittadinanza romana*.

La condanna a morte del rapitore, la sanzione più lieve inflitta alla donna non consenziente, nonché l'irrelevanza della testimonianza della donna stessa — sia che fosse stata *ab origine* consenziente al rapimento sia che lo avesse subito e successivamente avesse perdonato il rapitore — stanno a dimostrare in modo inconfutabile che Costantino vietò categoricamente il cd. “*matrimonio riparatore*” tanto da sanzionare con la pena della deportazione i genitori della rapita che avessero tollerato il rapimento e acconsentito al suddetto matrimonio.

Sotto il profilo della pura logica è difficilmente comprensibile che dopo avere sottolineato la volubilità e l'incostanza del sesso femminile (*vitium levitatis et sexus mobilitatem*) Costantino abbia addirittura ritenuto corresponsabili del reato giovani ragazze del tutto sprovviste, e assai spesso niente affatto consenzienti solo perché non avevano opposto la dovuta resistenza.

Ma evidentemente l'imperatore muoveva dalla constatazione che molti rapimenti nascondevano di fatto fughe preordinate in un certo senso assentite — come sembra desumersi dal rigore con il quale punì le governanti delle ragazze — e che molte presunte aggressioni simulavano invece un consenso diretto tra l'uomo e la ragazza in danno dei suoi genitori finalizzato al matrimonio al quale essi non avrebbero mai consentito: al riguardo si osserva che

per il diritto romano il matrimonio si considerava avvenuto quando ricorrevano insieme la convivenza e l'*affectio maritalis*, cioè l'intenzione della coppia di essere marito e moglie vivendo insieme, aiutandosi reciprocamente e procreando figli.

Conseguentemente, i genitori si sarebbero trovati di fronte al fatto compiuto lesivo della loro autorità che Costantino intendeva ripristinare per ragioni di ordine pubblico, non ammettendo quindi l'atteggiamento arrendevole, se non benevolo, assunto dai genitori delle rapite proprio perché tale comportamento avrebbe incentivato (e non scoraggiato) i rapimenti con ricadute pesantissime sulle famiglie oneste e sul mantenimento della pace e della quiete sociale.